

---

## **D.U.V.R.I.**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE di cui  
all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.**

---

## **OGGETTO DEI LAVORI**

**"Attività d'espurgo e pulizia pozzi neri, vasche ed annesse  
condutture"**

<b>Data</b>	<b>Revisione</b>	<b>Pagine</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Approvazione</b>
	<b>00</b>	<b>19</b>	<b>Prima emissione art.26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</b>	<b>Servizio Prevenzione e Protezione</b>

## **PREMESSA**

Il presente documento preliminare di valutazione dei rischi da interferenza, redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza, al fine di fornire alle imprese partecipanti alla gara le necessarie informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di sicurezza richieste in relazione alle interferenze.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente, che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze definitivo (DUVRI) sarà costituito dal presente documento preliminare, integrato con:

- i dati dell'azienda aggiudicataria e di eventuali imprese subappaltatrici;
- le eventuali modifiche ed integrazioni, o eventuali informazioni aggiuntive relative alle interferenze e ai rischi aggiuntivi introdotti dalle imprese esecutrici nell'ambiente di lavoro non valutati nel presente documento preliminare;
- i verbali delle riunioni di coordinamento tra committente e appaltatore/ subappaltatore;
- ogni specifica prescrizione relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro definita per situazioni pericolose nate in corso di esecuzione dei lavori.

## **FINALITA' DEL DOCUMENTO**

Il documento ha la finalità, in conformità al comma 3 del suindicato art. 26, di promuovere la cooperazione e il coordinamento, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, tra il Committente, l'impresa appaltatrice, gli eventuali subappaltatori e altre imprese che potrebbero operare contemporaneamente negli stessi luoghi, per elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze, che indichi le misure finalizzate all'eliminazione o, ove ciò non sia possibile, alla riduzione al minimo dei rischi da interferenze.

Il contenuto del presente documento, è chiaramente limitato all'attuazione di quelle misure rivolte a eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione dei servizi appaltati, vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Il DUVRI non è da considerarsi un documento "statico" bensì un documento "dinamico" perché la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto necessita obbligatoriamente di aggiornamenti nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: *Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)*.

## **DEFINIZIONI**

**Interferenza** è la circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale d'impresе diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

**Committente:** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale soggetto deve essere una persona fisica in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

**Appalto:** può essere di opera o di servizio; la differenza risiede nel fatto che l'appalto d'opera comporta per l'appaltatore una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche al bene già esistente; l'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilità atta a soddisfare un interesse del committente, senza elaborazione della materia.

**Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

**Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;

**Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e n'è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

**Personale:** il personale dipendente che opera nell'Azienda.

**Contratto d'appalto:** l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 cod. civ.).

Pertanto, fra committente e appaltatore è stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere;
- le modalità d'esecuzione;
- i mezzi d'opera;
- le responsabilità;
- l'organizzazione del sistema produttivo;
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera è eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va a seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

**Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 cod. civ.).

**Contratto d'opera:** il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 cod. civ.).

## **INTERPRETAZIONE**

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, sugli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione all'art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione- comma 3 recita:

*"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture".*

Al -comma 3 bis recita:

*"Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI".*

I due giorni di cui al comma 3-bis dell'art. 26 sono da intendersi riferiti non alla durata dei singoli interventi e delle singole fasi di lavoro ma alla durata dell'intero contratto stipulato per lo svolgimento complessivo dell'opera o dei lavori. Il DUVRI del resto è un documento contrattuale e deve quindi ovviamente e logicamente prendere in considerazione tutti i tipi di lavori e di servizi che si vanno a svolgere nell'ambito della durata dell'intero contratto.

La circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha "escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza per le seguenti tipologie di attività:

- a) nella mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro;
- b) per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 (ora Titolo IV del D.Lgs 81/2008), per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Con il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare) sono state introdotte semplificazioni.

Nelle attività a basso rischio infortunistico, stabiliti da un Decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi, non sarà più necessario il DUVRI ma sarà invece sufficiente l'individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento.

E' prevista, inoltre, l'esenzione del DUVRI per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o i servizi la cui durata non è superiore ai 10 uomini-giorno. La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 5 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla d'interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale d'impresе diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

#### **ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio riguardante le attività di:

- espurgo e pulizia di pozzi neri, vasche di raccolta, fosse settiche biologiche o imhoff;
- disostruzione e pulizia di condotte fognarie, pozzetti e catidoie;
- raccolta dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue a fanghi attivi;
- trasporto e conferimento negli impianti di trattamento delle acque reflue, dei fanghi, delle sabbie e dei liquami provenienti dalle operazioni di espurgo e pulizia dei manufatti fognari.

La durata del servizio è di 1095 giorni naturali consecutivi.

### **AREE DI LAVORO DOVE VERRANNO ESEGUITE LE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'APPALTO**

<b>Aree archeologiche</b>	<b>Ubicazione pozzi neri, vasche, fosse settiche</b>
Pompei	Uffici e ingresso di Porta Marina: vasca di raccolta fossa settica biologica
	Villa dei Misteri
	Antiquarium
	Insula Occidentalis
	Casina dell'Aquila
	Porta Stabia (teatri)
	Porta Stabia (uffici)
	Porta Nola
	Porta Vesuvio
	Porta Ercolano
	San Paolino
	Vecchia Direzione (Casa Fiorelli)
	Stabia
Villa San Marco	
Oplonti	Villa A
	Villa B
Boscoreale	Antiquarium

### **FASI LAVORATIVE PREVISTE DALL'APPALTO**

In linea di massima le fasi operative in cui si può distinguere l'appalto sono le seguenti:

- Accesso alle aree di lavoro degli automezzi per effettuare le attività di spurgo, prelievo fanghi, pulizia pozzetti o disostruzione condutture.

- Apertura dei chiusini dei pozzetti d'accesso e/o d'ispezione, immissione del tubo estrattore, aspirazione dei liquami, asportazione sabbie, materie solide, fanghi, lavaggio dei manufatti con getto d'acqua a pressione e successiva aspirazione dell'acqua di lavaggio.
- Ricollocazione in sede dei chiusini, pulizia e ripristino dell'area d'intervento con aspirazione del materiale di risulta e disinfezione.
- trasporto e conferimento negli impianti di trattamento delle acque reflue, dei fanghi, delle sabbie e dei liquami provenienti dalle operazioni di espurgo e pulizia dei manufatti fognari.

5

## INFORMAZIONI GENERALI DEL COMMITTENTE

Il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dotato di autonomia speciale ed esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, della conservazione e della fruizione pubblica. L' Istituto ha competenza territoriale, oltre che su Pompei e Castellammare di Stabia (Stabia), anche sui comuni di: Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Pompei, Gragnano, Lettere, Ottaviano, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Portici, S. Antonio Abate, S. Gennaro Vesuviano, S. Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Maria la Carità, S. Sebastiano al Vesuvio, Striano, Terzigno, Torre Annunziata (Oplontis), Torre del Greco, Trecase.

<b>Ragione sociale</b>	Parco Archeologico di Pompei
<b>Sede Legale</b>	Via Villa dei Misteri, 2 -80045 Pompei - NA
<b>e-mail PEC</b>	<a href="mailto:pa-pompei@beniculturali.it">pa-pompei@beniculturali.it</a> mbact-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it
<b>Attività svolte</b>	Tutela, Conservazione, Valorizzazione dei Beni Archeologici
<b>Settore</b>	Beni Culturali

## Figure in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

<b>Datore di Lavoro</b>	Prof. Massimo Osanna
<b>Responsabile Servizio di prevenzione e protezione</b>	Ing. Alessandro Messina
<b>Medico Competente</b>	Dott.ssa D'Elia Eliana
<b>Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</b>	Si rimanda agli elenchi custoditi in sede

7

**PREPOSTI**

Si rimanda agli elenchi custoditi in sede	Vedi Documento di Valutazione dei Rischi

**ADDETTI ALLE EMERGENZE**

Si rimanda agli elenchi custoditi in sede	Vedi Documento di Valutazione dei Rischi

**ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**

Si rimanda agli elenchi custoditi in sede	Vedi Documento di Valutazione dei Rischi

**MISURE GENERALI DI SICUREZZA DELLA STAZIONE APPALTANTE****Misure di prevenzione dei rischi e di emergenza adottate**

L'amministrazione ha effettuato la valutazione di tutti i rischi presenti nell'area degli scavi suddividendo l'attività in macro aree, così distinte:

1. UFFICI AMMINISTRATIVI
2. CORPI DI GUARDIA
3. VILLA DEI MISTERI



4. SEDE DI BOSCOREALE
5. SEDE DI OPLONTI
6. SEDE DI STABIA
7. AREE ESTERNE

All'interno di ogni struttura è presente un quadro con la planimetria della sede, i percorsi d'esodo, l'ubicazione dei sistemi antincendio, i numeri di telefono e una sintesi della gestione delle emergenze.

In ogni caso i numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:



Presso i luoghi di lavoro sono custodite le attrezzature minime di pronto soccorso come prescritto dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 il cui contenuto per questa attività è riportato nell'apposito allegato.

Ogni anno si tiene la Riunione Periodica, ex art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., alla quale partecipano tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

Gli argomenti trattati e le soluzioni intraprese per migliorare la sicurezza vengono trascritti su apposito verbale.

I dipendenti ricevono periodicamente un'adeguata informazione sui rischi presenti sui luoghi di lavoro mediante corsi di formazione specifici.

#### **Numeri di emergenza interni**

Il Parco Archeologico di Pompei è dotato di una sala regia che attiva le procedure di soccorso a ogni chiamata pervenuta.

Il numero di telefono è 081 8575333, n° interno 333.

In alternativa si può chiamare i numeri 081 8575400-3, nn. Interni 400 e 403 (Direzione scavi di Pompei – Servizio coordinamento di vigilanza).

All'interno dell'area archeologica è istituito un servizio di primo soccorso con adeguato personale medico, che risponde al n. 0818575404 (int.404) e può essere allertato anche chiamando tutti i numeri sopra indicati.

In caso di emergenza le porte di accesso carrabili all'area archeologica sono le seguenti:

- Porta Ercolano – da via Villa dei Misteri
- Porta Anfiteatro – da piazza Immacolata;
- Porta Vesuvio – da via Civita Giuliana;

#### **Norme generali di sicurezza della Stazione Appaltante**

Si riporta di seguito elenco indicativo e non esaustivo delle principali misure di prevenzione e protezione adottate.

Nella struttura:

- è vietato fumare;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche: divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio, contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
- È obbligatorio indossare, ove previsto, i Dispositivi di Protezione Individuali;
- il personale non deve:
  - o entrare nei locali se non espressamente autorizzato;
  - o fare operazioni per le quali non sia autorizzato.

### **Percorsi e illuminazioni di emergenza**

Al fine di un'immediata e agevole evacuazione dai luoghi di lavoro dell'Amministrazione interessati dall'attività dell'appaltatore, sono individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza, riportate in apposite planimetrie esposte nei luoghi di lavoro, e i percorsi di evacuazione sono dotati d'impianto d'illuminazione di emergenza.

### **Impianti elettrici**

I luoghi di lavoro sono dotati d'impianti elettrici la cui collocazione e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica, specificatamente contro i contatti accidentali, diretti e indiretti con parti in tensione, sono rispondenti alle norme di sicurezza e alle regole dell'arte. Da parte del datore di lavoro - committente è espressamente richiamato l'obbligo dell'appaltatore, prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, di realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra - conduttore di protezione, di terra e/o equipotenziale - e il dispositivo di protezione - interruttore differenziale. In caso di necessità/emergenza, l'appaltatore si dichiara in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili - sezionamento dell'alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, etc - le cui dotazioni, collocazioni e modalità d'impiego sono state illustrate dal committente.

### **Impianti termici**

I luoghi di lavoro sono serviti dagli impianti termici, sulla cui collocazione e sulle cui modalità di utenza l'appaltatore deve essere informato.

L'appaltatore deve essere informato sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento, nonché sui mezzi di protezione disponibili - sezionamento alimentazione elettrica, utilizzo di estintori posti nelle zone degli impianti - le cui dotazioni, collocazioni e modalità d'impiego devono essere specificamente illustrate dall'appaltante.

### **Misure di emergenza antincendio**

E' presente un sistema d'allarme antincendio.

Le uscite di emergenza sono riportate nelle planimetrie d'esodo, presenti nei vari luoghi di lavoro.

I punti di raccolta sono nove e anch'essi sono riportati nelle suddette planimetrie.

## Procedure d'emergenza

<b>PRESTATORI D'OPERA E DITTE ESTERNE</b>	
<b>COMPITI IN CONDIZIONI DI NORMALITÀ</b>	
•	<b>ESPLETANO LE PROPRIE ATTIVITÀ (COMPRESO IL DEPOSITO DELLE PROPRIE ATTREZZATURE E DEI PROPRI PRODOTTI), ESCLUSIVAMENTE IN LOCALI NEI QUALI SONO STATI PREVENTIVAMENTE ED ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI</b>
•	<b>UTILIZZANO SOLO ATTREZZATURE A NORMA E SI ATTENGONO ALLE NORME DI DETENZIONE DELLE SOSTANZE UTILIZZATE PREVISTE SULLE SCHEDE DI SICUREZZA.</b>
•	<b>EVITANO DI INTRALCIARE I PASSAGGI E SOPRATTUTTO LE VIE E LE USCITE DI EMERGENZA.</b>
•	<b>MANTENGONO LE GENERALI CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.</b>
•	<b>COMUNICANO AI RESPONSABILI DELLA COMMITTENTE EVENTUALI ANOMALIE DI TIPO STRUTTURALE RISCOSE DURANTE LE PROPRIE ATTIVITÀ E LI INFORMANO DI OGNI EVENTO DAL QUALE POTREBBE ORIGINARSI UNA SITUAZIONE DI PERICOLO.</b>
•	<b>USUFRUISCONO DEGLI IMPIANTI NEI TEMPI E NEI MODI INDISPENSABILI ALL'ESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI, NELLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA.</b>
•	<b>NON EFFETTUANO INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SE NON PREVISTI DALL'APPALTO.</b>
<b>COMPITI IN CONDIZIONI DI PREALLARME</b>	
•	<b>SE INDIVIDUANO IL PERICOLO MANTENGONO LA CALMA, NE DANNO COMUNICAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI EMERGENZA E SI ASTENGONO DA INIZIATIVE PERSONALI.</b>
•	<b>SE RICEVONO COMUNICAZIONE DAGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA:</b>
-	SOSPENDONO LE PROPRIE ATTIVITÀ, SI PREDISPONGONO ALL'EMERGENZA, METTONO IN SICUREZZA LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE UTILIZZATE (DISINSERENDO SE POSSIBILE ANCHE LA SPINA DALLA PRESA E PROTEGGENDO ORGANI O PARTI PERICOLOSE), RIMUOVONO MATERIALI EVENTUALMENTE DEPOSITATI, SIA PUR MOMENTANEAMENTE, LUNGO I PASSAGGI;
-	SI PREDISPONGONO ALL'EVENTUALE ED IMMINENTE ESODO DAI LOCALI;
-	ATTENDONO ULTERIORI COMUNICAZIONI E/O SEGNALAZIONI DA PARTE DEL PERSONALE INCARICATO (CESSATO ALLARME E/O ALLARME) ATTENENDOSI ALLE DISPOSIZIONI CHE GLI VENGONO IMPARTITE.
<b>COMPITI IN CONDIZIONI DI ALLARME/EVACUAZIONE</b>	
•	<b>ABBANDONANO GLI AMBIENTI OCCUPATI AL MOMENTO DEL PREALLARME ED IMPEGNANO I PERCORSI D'ESODO SOLO A SEGUITO DI APPOSITA SEGNALAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA.</b>
•	<b>SI ASTENGONO IN PARTICOLARE DAI SEGUENTI COMPORTAMENTI:</b>
-	URLARE, PRODURRE RUMORI SUPERFLUI;
-	MUOVERSI NEL VERSO OPPOSTO A QUELLO DELL'ESODO;
-	CORRERE (IN PARTICOLAR MODO LUNGO LE SCALE) E TENTARE DI SOPRAVANZARE CHI STA ATTUANDO L'ESODO;
-	TRATTENERSI IN PROSSIMITÀ O AVVICINARSI ALLA ZONA IN CUI SI È VERIFICATA L'EMERGENZA.
•	<b>RAGGIUNGONO IL "LUOGO SICURO" INDICATO DAGLI ADDETTI CHE LI ASSISTONO, RIMANENDO SEMPRE NEL GRUPPO FINO ALLA CESSAZIONE DELLA EMERGENZA, AL FINE DI AGEVOLARE LA VERIFICA DELLE PRESENZE.</b>
<b>COMPITI IN CONDIZIONI DI CESSATO ALLARME</b>	
•	<b>MANTENGONO LA CALMA ED EVITANO COMPORTAMENTI DI INCONTROLLATA EUFORIA.</b>
•	<b>SI ATTENGONO ALLE INDICAZIONI IMPARTITE DAL COORDINATORE.</b>

## **RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE DI PROTEZIONE ADOTTATE DAL COMMITTENTE**

Nella tabella che segue, sono riepilogati i fattori di rischio individuati, in relazione ai quali sono state attivate le procedure di valutazione.

La situazione illustrata in tale tabella si riferisce specificamente allo stato dei luoghi e degli impianti e alle tipologie di attività lavorative in essere alla data di redazione del presente documento. Ogni eventuale, futura mutazione dello stato attuale, in termini di trasferimenti o ristrutturazioni delle sedi, interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti, cambiamenti nelle tecnologie e nelle procedure di lavoro, dovrà necessariamente comportare un'accurata revisione della griglia d'individuazione e riconoscimento dei fattori di rischio nonché delle modalità attuate per la relativa valutazione.

<b>FATTORI DI RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE</b>
Struttura dei luoghi di lavoro	SI
Microclima	SI
Impianto elettrico	SI
Illuminazione	SI
Incendio	SI

Gli ambienti di lavoro sono stati suddivisi in aree omogenee ai fini dell'individuazione dei rischi potenziali presenti, anche particolari, cui sono esposti sia il personale della Committente e sia il personale delle ditte Appaltatrici che, in relazione all'oggetto dell'appalto, sono autorizzate ad accedervi per eseguire le proprie attività.

I gruppi omogenei individuati come area sono riepilogati nella tabella di seguito riportata. L'appartenenza della tipologia di ambiente di lavoro all'area omogenea è, strettamente correlata ai rischi potenziali che potrebbero esserci in relazione alle:

- attività lavorative svolte all'interno,
- attrezzature
- agenti chimici
- agenti fisici





Negli ambienti di lavoro:

- non vengono impiegati agenti biologici;
- non vengono utilizzate sorgenti di rumore con emissioni superiori agli 80 dB (A);
- non vengono utilizzate sorgenti di radiazioni ionizzanti;

- non vengono utilizzate sorgenti di radiazioni non ionizzanti con emissioni superiori ai limiti vigenti;
- non vengono utilizzate sorgenti di vibrazioni.

In conformità a quanto esposto si riportano, di seguito, le caratteristiche di ogni area omogenea, i rischi potenziali relativamente alle fonti di rischio individuate e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Sono comunque a disposizione, presso gli Uffici Amministrativi della Stazione Appaltante, i Documenti di Valutazione dei Rischi redatti per le diverse aree e la stima dei rischi specifici potenzialmente possibili.

<b>Tipologia ambiente di lavoro</b>	<b>Area omogenea di lavoro</b>	<b>Rischi potenziali</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione</b>
Uffici Sale riunioni		Elettrico	Impianti elettrici conformi Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
		Inciampo	Lay-out ambientale postazioni lavoro/attrezzature/prese elettriche
		Caduta di materiali	Scaffalature ancorate Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
		Incendio	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio
Depositi materiale Archivi laboratori		Caduta di materiali	Scaffalature ancorate Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata max)
		Urti	Segnalazione passaggi pericolosi Protezione passaggi pericolosi
		Incendio	Divieto di fumo Procedure di emergenza Presidi antincendio Illuminazione di emergenza
Corridoi Vie di fuga		Incendio e emergenza	Procedure di emergenza Controllo periodico fruibilità percorsi esodo Presidi antincendio Illuminazione di emergenza Cartellonistica di emergenza
		Inciampi e urti	Controllo periodico sconessioni pavimentazione Segnalazione passaggi pericolosi Protezione passaggi pericolosi
Aree comuni esterne		Incendio e emergenza	Procedure di emergenza Controllo periodico fruibilità percorsi esodo Presidi antincendio Illuminazione di emergenza Cartellonistica di emergenza
		Inciampi e urti	Controllo periodico sconessioni pavimentazione Segnalazione passaggi pericolosi Protezione passaggi pericolosi
		Caduta oggetti dall'alto	Protezione passaggi pericolosi Recinzioni inaccessibili aree non accessibili Transennare aree caduta rami Transennare aree caduta massi

## **RISCHI POTENZIALI INTRODOTTI NEI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO DA PARTE DELL'APPALTATORE E MISURE DI PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI**

Tenendo conto degli ambiti temporali e spaziali nei quali verrà svolta l'attività oggetto dell'appalto, si riportano i potenziali rischi introdotti dall'Appaltatore, le misure di prevenzione e protezione di carattere generale e le misure specifiche riferite alla tipologia di attività espletata.

### **Misure di prevenzione e protezione di carattere generale da adottare nel caso di attività interferenti**

L'Appaltatore nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto dovrà impegnarsi:

- a operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche e i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature e impianti eventualmente presenti;
- a segnalare tempestivamente all'incaricato/responsabile designato dall'appaltante le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi nel corso o a causa dell'esecuzione delle attività, fermo restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni;
- a rendere edotto il proprio personale e quello degli eventuali subappaltatori mediante attività di formazione e informazione sia dei rischi specifici sia delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto;
- ad assicurare che i lavoratori della sua impresa, per l'esecuzione delle lavorazioni commissionate, accedano esclusivamente nelle aree concordate e designate;
- qualora sui luoghi di lavoro operino contemporaneamente più imprese, l'appaltatore, al fine di consentire al committente di promuovere il coordinamento di cui all'art 26, d.lgs. 81/2008, deve fornire tempestivamente tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possono causare interferenze fra i lavori delle diverse imprese.

inoltre dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- produrre un proprio Piano Operativo di Sicurezza correlato ai rischi connessi alle attività specifiche d'impresa;
- avvisare il Committente prima di iniziare i lavori;
- comunicare al Committente il cronoprogramma degli interventi;
- fornire di un cartellino personalizzato di riconoscimento (come previsto dall'art. del D.Lgs 81/2008) il proprio personale e quello dell'eventuale impresa subappaltatrice;
- delimitare l'area interessata dalle attività lavorative in modo da renderla inaccessibile a persone non autorizzate;
- ridurre al minimo l'emissione di rumori molesti;
- non utilizzare percorsi lasciati in uso agli utenti o personale interno;



- in occasione di accesso ai luoghi prendere visione sulla tipologia di allarme e procedure di evacuazione nonché informativa sui componenti della squadra di emergenza;
- prendere visione delle uscite di emergenza ed informare sul punto di raccolta con l'ausilio delle planimetrie esposte;
- lasciare sempre libere e accessibili le uscite di emergenza;
- evitare le lavorazioni nell'orario d'ingresso degli utenti o personale, in caso di necessità concordare con gli uffici preposti le modalità di accesso ai luoghi oggetto dell'intervento;
- proteggere da intralcio i percorsi, eliminando ogni pericolo;
- lasciare le aree d'intervento sempre pulite;
- non lasciare mai incustodita attrezzatura di lavoro che potenzialmente possa essere utilizzata come arma di offesa;
- nessun locale dovrà essere utilizzato come deposito.

Sarà cura del Committente, invece:

- evitare nei limiti del possibile che ci sia concomitanza d'intervento da parte delle ditte Appaltatrici;
- informare i lavoratori della presenza delle interferenze mediante l'invio di circolari in cui saranno specificate le modalità d'esecuzione degli interventi;
- sovrintendere agli interventi con personale opportunamente designato.

### **Misure di prevenzione e protezione specifiche relative alla tipologia di appalto**

<b>Fasi lavorative</b>	<b>Rischi da interferenze</b>	<b>Evento - Danno</b>	<b>Misure di prevenzione e protezione</b>
Accesso alle aree di lavoro dell'autobotte per le attività di spurgo.	Presenza di personale del Committente in prossimità delle aree d'intervento e presso le aree limitrofe.	Investimenti Urti Ingombro aree di transito	vigilanza continua di un addetto incaricato da terra che agevola le manovre dell'automezzo.
Apertura dei pozzetti		Cadute accidentali	Delimitazione dell'area d'intervento. Predisposizione di cartellonistica di avvertimento, pericolo, deviazione del flusso.
Prelievo del liquame	Presenza di maestranze di altre ditte appaltatrici. Presenza di visitatori delle aree archeologiche.	Inciampi nella tubazione Rumore Vibrazioni Emanazione odori molesti	Deviazione dei flussi di transito. Adozione di tutti i provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore e odori molesti.
Pulizia con acqua in pressione	Possibile presenza di veicoli in movimento	Cadute o scivolamenti per allagamento aree limitrofe	Deviazione dei flussi di transito Delimitazione area di lavoro Segnalazione delle zone bagnate o umide con apposita segnaletica

### **COSTI PER LA SICUREZZA**

I costi della sicurezza per la riduzione dei rischi interferenziali, sono legati essenzialmente alle necessità di mettere in atto da parte dell'Appaltatore di misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo, così come di seguito descritto:

- Corsi di formazione e informazione del personale relativamente ai rischi specifici da interferenza, per operare in sicurezza nei casi d'interazione con il personale della stazione appaltante, di altre imprese o dei visitatori dei siti archeologici;
- Opere per la messa in sicurezza delle aree d'intervento, per impedire l'accesso a persone non autorizzate e per delimitare le aree di rispetto degli automezzi durante il funzionamento, mediante la messa in opera in base alle diverse necessità:
  - o di barriere costituite da recinzioni metalliche provvisorie;
  - o di transenne metalliche;
  - o di coni delineatori in gomma a fasce rifrangenti;

- di nastri di delimitazione in polietilene a strisce bianche e rosse.
- Collocazione della segnaletica di sicurezza indicante la tipologia di rischio specifico e di cartelli stradali in lamiera con pellicola rifrangente con segnale pericolo o di obbligo a passaggio obbligatorio con freccia a sin/dx o di divieto opportunamente collocati su cavalletti metallici porta segnali;
- Utilizzo di specifici dpi in base alle diverse esigenze operative.

I costi della sicurezza relativi all'intera durata contrattuale, riferiti ai rischi interferenziali sono stimati a corpo pari a 15.000,00 €.

## **FIRME DI APPROVAZIONE**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

- è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- è soggetto ad aggiornamento periodico nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, si dovessero configurare nuovi potenziali rischi di interferenze.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante l'azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Inoltre con la sottoscrizione del presente documento si ritiene da aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla cooperazione tra le parti contrattuali.

La ditta dichiara di essere stata edotta su ogni aspetto inerente l'attività che verrà svolta nei locali e di disporre di mezzi ed attrezzature idonee per lo svolgimento della stessa.

Luogo e data .....

Firma .....

Committente

Luogo e data .....

Firma .....

Responsabile unico del procedimento

Luogo e data .....

Firma .....

Appaltatore